



**COMUNE DI CHIESINA
UZZANENSE
PROVINCIA DI PISTOIA**

Settore Finanziario, Contabile e Personale

Determinazione n° 110 in data 04/12/2025

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (cup) limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni di cui alla legge 160/2019 per il periodo 01.01.2026-31.12.2028. Determinazione a contrarre e affidamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza s.u.a. della provincia di Pistoia

Il sottoscritto Benedetti Tiziana, responsabile del Settore Finanziario, Contabile e Personale

VISTI:

-l'art.1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione, da parte dei comuni, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

-l'art.1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contenenti la disciplina del canone di cui al comma 816 sopracitato;

-l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e degli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2016 nelle quali si delibera in merito alla modalità di gestione dell'attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni prevedendo l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale stesso;

PREMESSO che attualmente il servizio di accertamento e riscossione del nuovo canone istituito in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A. (soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997) con sede legale in Roma;

DATO ATTO che il 31.12.2025 troverà scadenza la concessione suddetta;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per gestire il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle pubbliche, ritiene maggiormente conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, mantenere l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., in relazione alla necessità della dotazione di risorse umane e strumentali necessarie per l'organizzazione e gestione del servizio;

RILEVATA la necessità, nell'approssimarsi della scadenza dell'affidamento, di predisporre gli opportuni atti occorrenti per l'affidamento della gestione del Canone Unico Patrimoniale, compresa la materiale affissione dei manifesti, per la durata di tre anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2028;

DATO ATTO

- che nell'attivazione della procedura si terrà conto sia di criteri economici, che di criteri tecnico/organizzativi;
- che si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di riservarsi di non procedere all'affidamento del servizio in parola, in tal caso i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese per il mancato affidamento;

RITENUTO pertanto di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni di cui alla legge 160/2019 per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01/01/2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) fino al 31.12.2028;

RITENUTO di approvare il Capitolato speciale e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare dalla quale risulti:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare all'Ente il corretto espletamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni alle migliori condizioni operative e di mercato;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni di cui alla legge 160/2019 per il periodo dal 1° gennaio 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) al 31 dicembre 2028, compresa la materiale affissione dei manifesti, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione (allegato A);

RITENUTO in relazione al punto c) dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, procedere, all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 senza bando, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma START senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art 108 del Dlgs 36/2023 ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che attribuendo agli enti locali la potestà regolamentare riguardante la gestione delle proprie entrate dispone che le attività di riscossione ed accertamento siano affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- l'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

DATO ATTO che il Comune di Chiesina Uzzanese ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una convenzione che attribuisce a quest'ultima la funzione di Centrale Unica di Committenza e pertanto questa svolgerà il ruolo della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 36/2023 – Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 18.10.2023 aente per oggetto “Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza – Approvazione”;

CONSIDERATO che la suddetta convenzione, sottoscritta in data 26.10.2023, prevede:

- all'articolo 4 che, nei soli casi in cui ciò è consentito dalla legge e previa motivazione nella determinazione a contrarre, è facoltà dell'Ente aderente svolgere tramite la SUA procedure in forma comparativa per importi inferiori ai limiti indicati per l'affidamento diretto;
- all'articolo 11 che l'importo da versare alla SUA (Stazione Unica Appaltante) a titolo di controprestazione è calcolato in funzione del valore dell'appalto;

RITENUTO necessario conferire alla SUA mandato di indire e condurre la procedura di gara;

PRESO ATTO che per avvalersi dei servizi della SUA, a norma della summenzionata convenzione, occorre impegnare e imputare a suo favore, sulla base di quanto sopra esposto, la somma calcolata secondo le tariffe della convenzione in essere pari ad Euro 1.000,00 (in misura fissa per appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti), oltre ad €. 35,00 che devono essere versate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a titolo di contributo obbligatorio per disposizione di legge e secondo le tariffe vigenti;

CONSIDERATO, pertanto, che tali somme possono essere impegnate come segue:

- €. 888,00 sul capitolo di spesa “102/00 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE”
- €. 147,00 sul capitolo di spesa “356/00 – IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI”

VISTO il D.lgs. 36/2023:

- art. 179, comma 1, secondo cui “Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”;
- art. 179, comma 1, secondo cui “Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.”;
- art 179, comma 3, secondo cui” Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”

ATTESO che il valore presunto dell'appalto, tenuto conto di quanto stabilito nello schema di convenzione e secondo i parametri posti a base di gara, è così determinato:

VALORE STIMATO DELL'APPALTO	Importo
A. Riscossioni annue del concessionario – stima dell'incasso annuo previsto da parte del concessionario derivante dalla gestione del servizio	40.000,00
B. Durata affidamento ordinario	3 anni
<u>Valore dell'appalto (A*B)</u>	120.000,00

VALORE A BASE DI GARA	Importo
Canone annuo fisso che il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune posto a base di gara	15.100,00
Durata affidamento ordinario	3 anni
Importo complessivo che il che il concessionario è tenuto a	45.300,00

corrispondere al Comune per la durata dell'affidamento (posto a base di gara)	
---	--

CONSIDERATO che non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sussistono oneri della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008;

DATO ATTO che l'importo a base di gara, dato dal canone fisso annuo che il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, è pari ad € 15.100,00 annui, per un valore complessivo a base di gara per il periodo considerato pari ad € 45.300,00. Il valore definitivo sarà determinato dal rialzo offerto in sede di gara dall'affidatario del servizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il contratto collettivo da applicare è quello per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO - Codice H011; Codice CPV 79940000-5 (Servizi di organismi di riscossione); Codice ATECO 84.11.20

DATO ATTO che la stazione appaltante stima i costi di manodopera in euro 13.034,00 annui in relazione al contratto di lavoro applicato e così suddivisi:

- Operaio servizio affissioni €. 7.210,00
- Personale di direzione €. 2.824,00
- Responsabile di zona €. 3.000,00

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che potranno essere apportate le necessarie modifiche non sostanziali:

- allegato A schema di capitolato;
- allegato B requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
- allegato C elenco degli impianti pubbliche affissioni

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che la stazione appaltante non ha elaborato il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi di interferenze di cui all'art.26, comma 5, del D.lgs. 81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, per i quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 del già citato articolo;

ACCERTATA inoltre, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs.36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta ma assumono valore e unitarietà solo se unitariamente considerate; la gestione in un unico lotto garantisce quindi maggiore efficienza organizzativa oltre che una coerente impronta progettuale a cura del medesimo operatore che permette di mantenere elevati standard di qualità dei servizi ausiliari richiesti;

PRESO ATTO che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'affidamento in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

DATO ATTO che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il Responsabile del settore finanziario, contabile e personale, rag. Benedetti Tiziana;

DATO ATTO altresì che, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VISTO il D.lgs. 31.03.2023 n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027 nell'ambito del PIAO 2025-2027;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis L. N. 241/1990 e del vigente Piano anticorruzione dell'ente, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del personale che ha partecipato alla fase Istruttoria e decisionale del presente atto;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 _ introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI INDIRE** una procedura negoziata per l'affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni di cui alla legge 160/2019 per il periodo dal 1° gennaio 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) al 31 dicembre 2028, senza bando ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma START senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art 108 del D. Lgs. 36/2023 ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) **DI AFFIDARE** alla Provincia di Pistoia e in particolare all'ufficio denominato Stazione Unica Appaltante (SUA) l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente da proporre poi per l'affidamento del servizio in oggetto;

4) **DI IMPEGNARE** e liquidare a favore della Provincia di Pistoia le seguenti somme:

DESCRIZIONE	imp.	IMPORTO	Note
102/00 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	€ 888,00	1.000,00	Controprestazione
356/00 – imposte tasse e contributi	€ 122,00		SUA
356/00 – imposte tasse e contributi	35,00	35,00	Contributo ANAC

5) **DI DARE ATTO** che il valore posto a Base di Gara della presente procedura negoziata è pari ad € 15.100,00 annui (€ 45.300,00 per l'intero periodo di durata della concessione) IVA esente;

6) **DI APPROVARE** seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio, dando atto che potranno essere apportate le necessarie modifiche non sostanziali:

- allegato A schema di capitolato;
- allegato B requisiti di ammissione e criteri di valutazione;

- allegato C elenco degli impianti pubbliche affissioni

7) **DI DARE ATTO** che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

8) **DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

9) **DI TRASMETTERE** alla SUA della Provincia di Pistoia il presente atto, comprensivo degli allegati, al fine di procedere con le attività conseguenti;

10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Chiesina Uzzanese, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Finanziario, Contabile e Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese.